

REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MAFALDA**  
 (Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 21

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Adozione misure minime di sicurezza, ai sensi del D.P.R. n.318/99 e del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 27/03/2000.

L'anno **DUEMILADUE**, il giorno **SEDICI** del mese di **FEBBRAIO (16/02/2002)**, nella sala delle adunanze della Sede Municipale in Mafalda.

Debitamente convocata, per le ore **10,40**, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1)	RICCIONI	Egidio	Sindaco	X	
2)	MASTRAGOSTINO	Luciano	Vice Sindaco	X	
3)	VIZZARRI	Stefania	Assessore	X	
4)	FALCONE	Stefano	Assessore	X	
5)	MASTRANGELO	Biondo	Assessore		X
<b>TOTALI</b>	.....			<b>4</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Aldo D'AMBROSIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta legale l'adunanza e visto l'Art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Rag. **Egidio RICCIONI Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

che l'art. 15, comma 1, della Legge 31.12.1996 n. 675, stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;

che il medesimo art. 15 al comma 2 demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli standard ai quali i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali devono attenersi nella determinazione delle misure minime di sicurezza;

che il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il modello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 675/1996 è stato definito con D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318.

ATTESO che l'art. 15, comma 3, della richiamata legge 675/1996 prevede che le misure minime di sicurezza individuate dal regolamento approvato con D.P.R. 318/1999 siano adeguate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata;

RILEVATO che l'art. 6 del suindicato D.P.R. 318/1999 prevede che, qualora il trattamento di dati sensibili sia realizzato mediante elaboratori o sistemi automatizzati, deve essere predisposto e aggiornato con cadenza annuale un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza, nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;

i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;

i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;

l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire i danni;

CHE l'efficacia delle misure di sicurezza come sopra determinate deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale;

### CONSIDERATO

che l'articolazione dei trattamenti di dati personali, anche sensibili, nell'ambito dell'amministrazione comunale, nonché la complessità del sistema degli archivi e delle banche-dati informatizzate nei quali confluiscono le informazioni personali rendono necessaria la formalizzazione;

che a fronte delle finalità delle misure di sicurezza date dall'art. 15, comma 1, della Legge n. 675/1996, nonché degli standard minimi delineati dal D.P.R. 318/1999, risulta opportuno riportare in un unico documento programmatico a contenuto organizzativo operativo gli elementi di riferimento necessari per l'adozione, l'adeguamento, lo sviluppo, l'implementazione gestionale di misure di sicurezza incidenti su:

- \* trattamenti di dati personali ordinari (riferiti a dati senza particolare rilevanza caratteristica) di dati personali particolari (riferiti all'ambito fiscale-tributario) di dati personali sensibili (con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 22 e 24 della legge 675/1996);
- \* gestione degli archivi cartacei (correnti, di deposito, storici) e di banche dati conservate su supporti informatizzati-automatizzati (memorie di rete, hard disk, floppy disk, cd rom);
- \* gestione di archivi contenenti documenti particolari;

CHE tali elementi si configurano come componenti costitutive di un documento programmatico, rispondente a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 318/99, volto a fornire adeguate garanzie di fondo per il trattamento dei dati personali da parte degli operatori dell'Amministrazione comunale attraverso la definizione di misure di sicurezza organizzative, fisiche e logistiche;

CHE tali misure di sicurezza, periodicamente riviste e comunque soggette a reimpostazione complessiva annualmente costituiscono il riferimento per la definizione, mediante apposite determinazioni dei responsabili di settore, di soluzioni operative dettagliate, correlate alla specificità e alla complessità dei singoli settori;

CHE l'assetto del quadro di misure riportato nel documento programmatico a valenza operativa-organizzativa, contenuto nell'allegato A è definito:

- con riguardo allo stato di informatizzazione del Comune;
- con riguardo alla gestione dei flussi documentali attraverso il protocollo generale;
- con riguardo all'articolazione organizzativo- strutturale degli archivi correnti, di deposito e storici;

RILEVATO che l'art. 41, comma 3, della legge 675/1996 stabilisce che le misure di sicurezza definite in base al regolamento di cui all'art. 15 devono essere effettivamente e concretamente adottate entro un termine di sei mesi;

VALUTATI i contenuti del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 29.02.2000 finalizzato a sollecitare tutti i soggetti pubblici e privati al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 318/1999;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. N. 30 del 27/03/2000 con la quale è stato approvato il regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali;

TENUTO conto che risulta necessario conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di poter attivare tempestivamente i processi di

definizione e di applicazione delle misure di sicurezza per i trattamenti dei dati personali sviluppati dai settori dell'Amministrazione comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare il documento programmatico- piano operativo per le misure di sicurezza minime inerenti l'attività dei Settori del Comune di Mafalda in ordine al trattamento di dati personali, come configurato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che ciascun Responsabile di settore provvederà con propria determinazione a definire, nel rispetto del documento programmatico riportato in allegato, soluzioni operative per l'applicazione delle misure di sicurezza, con particolare attenzione per eventuali specificità o complessità strutturali dell'articolazione organizzativa cui risultano preposti.
- 3) di riservare ad un successivo provvedimento la ricognizione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 135/1999, del tipo di dati sensibili e delle operazioni eseguibili sugli stessi;
- 4) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e deve essere comunicato ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

## ALLEGATO A

### PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI TRATTATI CON STRUMENTI ELETTRONICI.

Il Comune di Mafalda tratta i dati personali sensibili tramite elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico.

Il Responsabile del settore interessato, provvederà a :

- 1) inserire una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento, consentire la autonoma sostituzione previa comunicazione ai soggetti al punto 2.
- 2) Individuare per iscritto i soggetti preposti alla custodia della parola chiave o che hanno accesso ad informazioni relative alla medesima.
- 3) A ciascun utente od incaricato del trattamento sarà attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore. I codici devono poter essere assegnati e gestiti in modo tale che ne sia prevista la disattivazione in caso di cessazione dell'autorizzazione al trattamento o alla consultazione dei dati.
- 4) Gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione, ad opera di programmi di cui all'art. 615 quinquies del codice penale, mediante programmi aggiornati almeno con cadenza semestrale.
- 5) L'autorizzazione all'accesso per le operazioni di trattamento dei dati è rilasciata agli incaricati del trattamento limitatamente a quei dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per motivi del proprio ufficio, è rilasciata o revocata dal titolare. Periodicamente e comunque una volta l'anno viene verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.
- 6) La validità delle richieste di accesso deve venire valutata prima di consentire l'accesso stesso.

### PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E DEI DATI PERSONALI TRATTATI O CUSTODITI CON STRUMENTI NON ELETTRONICI

I dati personali custodi su supporto cartaceo ed i dati sensibili che di norma vengono trattati con strumenti non elettronici, saranno tutelati mediante l'adozione di particolari misure:

- 1) conservazioni in archivi ad accesso controllato;
- 2) custodia degli archivi in armadi o raccoglitori la cui chiave sia custodita dal Responsabile del settore o da persona incaricata per iscritto che sia anche autorizzata al trattamento.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to: Egidio RICCIONI

**IL SEGRETARIO**

F.to: Dott. Aldo D'AMBROSIO

=====

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23.02.2002 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;
- è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale, li 23.02.2002

**IL SEGRETARIO**

F.to: Dott. Aldo D'AMBROSIO

=====

Per estratto conforme per uso amministrativo, li 23.02.2002



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Aldo D'Ambrosio*

=====

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA DEI TERMINI**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

\_\_\_\_\_